



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Funzione Sviluppo Eco-sostenibile n. 2202/2026

Determinazione n. 1862 del 09/09/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO AMBIENTALE DI V.I.A. (2026-7/VIA-VAL) – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.Lgs. 36/2023 ALLO STUDIO PROFESSIONALE "GEOLOGIA E AMBIENTE" DI DR. VIVIANI CLAUDIO CON SEDE OPERATIVA IN VIA DEL MORO NR. 59 - OLEGGIO (NO)
CIG: BCCFDFF802

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 40 del 19.12.2025 il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con Decreto Presidenziale n. 1 del 08.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026 quale atto propedeutico all'adozione del PIAO;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 30.07.2025 è stato approvato il DUP 2026/2028, successivamente aggiornato con deliberazione n. 40 del 19.12.2025;
- con Decreto del Presidente n. 10 del 28/01/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028;
- del presente provvedimento è stato reso edotto il Consigliere delegato in materia ambientale, in coerenza con il principio di cooperazione tra la funzione di indirizzo, propria degli Organi provinciali, e la funzione di gestione, propria della Dirigenza.

Rilevato che, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale ex artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 - codice 2026-7/VIA-VAL, vista la complessità del progetto e gli effetti dello stesso sulla componente idrologica e sulla piezometria locale, occorre affidare un incarico di elevata professionalità di natura temporanea in ambito geologico, al fine di garantire un supporto all'istruttoria tecnica, durante le sedute della conferenza di servizi.

Verificata l'impossibilità di eseguire tali valutazioni, in sede di conferenza di servizi, con il personale dipendente della Provincia di Novara, per la mancanza di specifiche competenze in materia geologica nella dotazione organica dell'Ente, si rende quindi necessario affidare un incarico di supporto tecnico esterno ad un soggetto in possesso di idonea ed elevata professionalità.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto che il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: supporto in materia geologica all'istruttoria tecnica relativamente al procedimento avente codice 2026-7/VIA-VAL, mediante affidamento del servizio in oggetto indicato;
- importo del contratto: 1.200,00 Euro oltre IVA e oneri previdenziali di legge;
- forma del contratto: tramite Piattaforma di Approvvigionamento Digitale – codice gara G01872;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente provvedimento, nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, per il loro modesto valore, distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, consente l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Verificato che l'affidamento *de quo* è di importo inferiore alla somma di 5.000 Euro, e che pertanto questa Provincia può procedere autonomamente, anche mediante affidamento diretto, senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e della disciplina transitoria di cui al comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025.

Dato atto che, previa ricognizione del mercato nel settore oggetto di affidamento, è stato contattato per le vie brevi lo studio professionale "Geologia e Ambiente" di Dr. Geol. Claudio Viviani, con sede operativa in via Del Moro nr. 59 a Oleggio (NO), P.IVA 01754690038, il quale ha fatto pervenire apposito preventivo agli atti dell'Ufficio (prot. prov. nr. 23393/2026).

Ritenuto, a seguito di valutazione del suddetto preventivo, di affidare la prestazione allo studio professionale suddetto, per l'importo di 1.200,00 €, oltre IVA e oneri previdenziali di legge.

Dato atto che il CIG BCCFDFF802 è stato acquisito mediante piattaforma Appalti&Contratti Maggioli;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni, tenuto conto del ridotto importo del servizio e dell'affidabilità dell'operatore economico.

Dato atto che il RUP, anche ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Sabrina Manazza, Funzionario Tecnico Regionale in distacco con incarico di Elevata Qualificazione del Settore Ambiente.

Verificata la regolarità contributiva dello studio professionale.

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dell'Ente.

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Preso atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni qualora sorteggiate secondo le modalità predeterminate annualmente dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 4.2.2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 4.4.2025.

Visti:

- l'art. 41 dello Statuto provinciale adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 11.06.2015;
- l'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Novara adottato con Delibera di Giunta n. 512 del 23.12.2010;
- gli artt. 3 e 41 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e

di responsabile del procedimento;

- l'art. 107, commi da 1 a 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- gli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, recanti rispettivamente i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, cui si conforma il presente affidamento;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 06/05/2026 di Attribuzione delle Funzioni di Direzione dei Settori.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di affidare il servizio in parola allo studio professionale "Geologia e Ambiente" di Dr. Geol. Claudio Viviani, con sede operativa in via Del Moro nr. 59 a Oleggio (NO), P.IVA 01754690038, in possesso di adeguata e documentata esperienza nel settore oggetto di affidamento, per un importo pari a € 1.200,00 (oltre IVA e oneri previdenziali), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato all'affidatario, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
3. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 1.522,56 (di cui € 1.200,00 per compenso professionale, € 48,00 per contributo previdenziale 4% ed € 274,56 per IVA al 22%) a favore dello Studio Professionale "Geologia e Ambiente" di Dr. Geol. Claudio Viviani, con sede operativa in via Del Moro nr. 59 a Oleggio (NO), P.IVA 01754690038, imputandola ai capitoli di bilancio come segue:

Cap.	Missione	Prog.	Titolo	Macroaggregato	Anno comp.	Importo
3730	09	01	1	U.1.03.02.01.008	2026	1.000,00
58160003	09	02	1	U.1.03.02.11.004	2026	522,56

5. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo, anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000;
6. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di versare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei

- requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni secondo quanto già precisato in premessa;
8. di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, nonché gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023;
 9. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, che chiunque ritenga il presente atto illegittimo e ne sia direttamente leso può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Piemonte) entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo online;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 11. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio avverrà in data concomitante all'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE.
(BRAMBILLA MONICA)
con firma digitale